

**PROPOSTA DI LEGGE: MONTECCHI ED ALTRI — DISPOSIZIONI  
CONCERNENTI LO SCIoglIMENTO DEL MATRIMONIO E DELLA  
COMUNIONE TRA I CONIUGI (2444)**

**(A.C. 2444 — Sezione 1)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE  
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo  
n. 3.

**(A.C. 2444 — Sezione 2)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE  
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo  
n. 3.

**(A.C. 2444 — Sezione 3)**

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISS-  
SIONE IDENTICO A QUELLO DEI PRO-  
PONENTI

ART. 1.

1. Alla lettera *b*) del numero 2) del  
comma 1 dell'articolo 3 della legge 1°

dicembre 1970, n. 898, e successive mo-  
dificazioni, le parole: « tre anni » sono  
sostituite dalle seguenti: « un anno ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE  
ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE

ART. 1.

*Sopprimerlo.*

\* 1. 1. Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

*Sopprimerlo.*

\* 1. 10. Volontè, Mazzoni.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. Alla lettera *b*) del numero  
2 del comma 1 dell'articolo 3 della legge  
1° dicembre 1970, n. 898, e successive  
modificazioni, le parole da: « In tutti i  
predetti casi » fino a: « trasformato in  
consensuale » sono sostituite dalle se-  
guenti: « In tutti i predetti casi, anche  
quando il giudizio contenzioso si sia tra-  
sformato in consensuale, per la proposi-  
zione della domanda di scioglimento o di  
cessazione degli effetti civili del matri-  
monio, le separazioni devono essersi pro-  
tratte ininterrottamente da almeno tre  
anni qualora il giudizio sia contenzioso  
ovvero dal matrimonio siano nati figli e  
da almeno due anni qualora il giudizio  
sia consensuale ovvero dal matrimonio  
non siano nati figli, a far tempo dalla

avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. »

**1. 3.** Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. Alla lettera *b)* del numero 2 del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole da: « In tutti i predetti casi » fino a: « trasformato in consensuale » sono sostituite dalle seguenti: « Nel caso di separazione consensuale dei coniugi, qualora non vi siano figli, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno due anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. In tutti gli altri casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. »

**1. 2.** Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. Alla lettera *b)* del numero 2 del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole da: « In tutti i predetti casi » fino a: « trasformato in consensuale » sono sostituite dalle seguenti: « In tutti i predetti casi, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essere protratte ininterrottamente da almeno tre anni, a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale: *a)* quando sia stato stabilito un

importo per il mantenimento a favore di uno dei due coniugi e questi non abbia ancora raggiunto una sua autonomia patrimoniale; *b)* quando dal matrimonio siano nati dei figli. Gli anni sono ridotti ad uno, quando sia pervenuta separazione, anche giudiziale poi trasformatasi in consensuale, tra coniugi, che provvedano entrambi autonomamente al loro mantenimento e dal matrimonio non siano nati i figli ».

**1. 10-bis.** Cola, Mussolini.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. Alla lettera *b)* del numero 2 del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole da: « In tutti i predetti casi » fino a: « trasformato in consensuale » sono sostituite dalle seguenti: « In tutti i predetti casi, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni qualora il giudizio sia contenzioso e dal matrimonio siano nati figli e da almeno un anno qualora il giudizio sia consensuale e dal matrimonio non siano nati figli, a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. »

**1. 6.** Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. Alla lettera *b)* del numero 2 del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole da: « In tutti i predetti casi » fino a: « trasformato in consensuale » sono sostituite dalle seguenti: « Nel caso di separazione consensuale dei coniugi, qualora non vi siano figli, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno un anno a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente

del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. In tutti gli altri casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. »

**\*1. 4.** Fragalà.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. Alla lettera *b)* del numero 2 del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole da: « In tutti i predetti casi » fino a: « trasformato in consensuale » sono sostituite dalle seguenti: « Nel caso di separazione consensuale dei coniugi, qualora non vi siano figli, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno un anno a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. In tutti gli altri casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. »

**\*1. 5.** Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1. 20.  
DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 1. 20. della Commissione, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , in assenza di prole minorenni,*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.*

**0. 1. 20. 1.** Mascia, Giordano.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. Alla lettera *b)* del numero 2 del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole da: « In tutti i predetti casi » fino a: « trasformato in consensuale » sono sostituite dalle seguenti: « Nelle separazioni consensuali dei coniugi, in assenza di prole minorenni, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno un anno a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale o siano state precisate dai coniugi conclusioni conformi. In tutti gli altri casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

**1. 20.** La Commissione.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. Alla lettera *b)* del numero 2 del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole da: « In tutti i predetti casi » fino a: « trasformato in consensuale » sono sostituite dalle seguenti: « Nel caso di separazione consensuale dei coniugi, qualora non vi siano figli, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno un anno a far tempo

dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. In tutti gli altri casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno due anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. »

**1. 7.** Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. Alla lettera *b)* del numero 2 del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole da: « In tutti i predetti casi » fino a: « trasformato in consensuale » sono sostituite dalle seguenti: « In tutti i predetti casi, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno due anni qualora il giudizio sia contenzioso ovvero dal matrimonio siano nati figli e da almeno un anno qualora il giudizio sia consensuale ovvero dal matrimonio non siano nati figli, a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. »

**1. 8.** Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

*Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.*

**1. 9.** Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Il comma 13 dell'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'articolo 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, è sostituito dal seguente:

« 13. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli

effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificato che, anche indipendentemente dai casi di cui all'articolo 3, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli siano in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8 del presente articolo. »

**1. 01.** Buemi, Intini, Albertini, Boselli, Ceremigna, Di Gioia, Pappaterra, Grotto, Villetti, Benvenuto.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'articolo 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 14. Nel caso previsto dal comma 13 non ha luogo il tentativo di conciliazione dei coniugi. »

**1. 02.** Buemi, Intini, Albertini, Boselli, Di Gioia, Ceremigna, Grotto, Pappaterra, Villetti, Benvenuto.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:

« 1. Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all'articolo 3 o del caso di cui all'articolo 4, comma 13, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza. »

**1. 03.** Buemi, Intini, Albertini, Boselli, Di Gioia, Ceremigna, Grotto, Pappaterra, Villetti, Benvenuto.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:

« 2. Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronun-

ciati nei casi previsti dagli articoli 1, 2 e 4, comma 13, della presente legge, hanno efficacia a tutti gli effetti civili dal giorno dell'annotazione della sentenza. »

**1. 04.** Buemi, Intini, Albertini, Boselli, Di Gioia, Ceremigna, Grotto, Pappaterra, Villetti, Benvenuto.